

23265-2022

Civile Gen. Sez. 3 Num. 23265 Anno 2022

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO

ORIGINALE

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

Data pubblicazione: 26/07/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA

Presidente

ENRICO SCODITTI

Consigliere

ANTONIETTA SCRIMA

Consigliere - Rel.

EMILIO IANNELLO

Consigliere

DELL'UTRI MARCO

Consigliere

Oggetto

LEGATO DI
USUFRUTTO DI
IMMOBILI LOCATI -
DEPOSITI
CAUZIONALI -
OBBLIGO DI
RESTITUZIONE -
TITOLARITÀ

Ud. 17/02/2022

PU

Cron. 23265

R.G.N.

19008/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 19008/2017 proposto da:

VENTURA ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in Roma Largo Della Gancia, 1 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ODOARDI che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

2022
313

Ric. 2017 n. 19008 sez. S3 - ud. 17-02-2022

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CAFULLI FRANCESCO, CAFULLI MARCELLO, D'ALESSIO ANTONIETTA, D'ALESSIO GIOVANNI, CAFULLI DANIELA e CAFULLI EMMA, queste ultime due in qualità di procuratrici del padre CAFULLI LUIGI, elettivamente domiciliati in Roma Via Ernesto Monaci 13 presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MAZZELLA DI BOSCO che li rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 307/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2022 dal Consigliere Dott. SCRIMA ANTONIETTA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Nel 2004 Anna Maria Ventura convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, Francesco Cafulli, Marcello Cafulli, Giovanni D'Alessio, Antonietta D'Alessio, Daniela Cafulli ed Emma Cafulli, queste ultime due in qualità di procuratrici del padre, Luigi Cafulli. L'attrice espose che il defunto Paolo Cafulli, con testamento pubblico, le aveva attribuito, a titolo di legato, l'usufrutto di cinque immobili siti in Roma e di un sesto immobile sito in Montereale (AQ), precisando che i convenuti erano nudi proprietari degli immobili siti in Roma, essendo stati gli stessi nominati eredi in parti uguali, mentre la nuda proprietà dell'immobile sito a Montereale era stata interamente attribuita al nipote del *de cuius*, Lillo Cafulli; riferì inoltre che le erano state attribuite con il testamento, sempre a titolo particolare, tutte le somme depositate sui conti correnti bancari del *de cuius*.

L'attrice chiese che i convenuti venissero condannati a restituire, *pro quota*, alcune somme asseritamente dovute a vario titolo; in particolare, si trattava della somma di euro 4.648,11, pari al deposito cauzionale relativo al locale commerciale sito in Roma, alla via Olindo Malagodi nn. dal 18 al 22, il cui valore non era stato rinvenuto in sede di redazione dell'inventario dell'eredità di Paolo Cafulli; dell'importo di euro 15.493,71, pari al deposito cauzionale relativo al locale commerciale sito in Roma, alla via Tiburtina nn. dal 387 e 389, anch'essa non rinvenuta in sede di redazione dell'inventario; della somma di euro 931,17, corrispondente all'importo prelevato dall'esecutore testamentario dal conto corrente della Ventura per il pagamento di una rata del mutuo fondiario sull'immobile sito in via Malagodi, oltre gli interessi legali su tali importi come precisato in citazione. Chiese, inoltre, la restituzione di altri importi da ella anticipati a Paolo Cafulli a saldo del debito con la struttura sanitaria presso la quale aveva ricevuto le cure, e risultanti dall'inventario dell'eredità, redatto dal Notaio Floridi di Civitavecchia.

Si costituirono Francesco Cafulli, Marcello Cafulli, Giovanni D'Alessio, Antonietta D'Alessio, Daniela Cafulli e Emma Cafulli, queste ultime due in qualità di procuratrici del padre, Luigi Cafulli, chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 11.832,54 a titolo di rimborso degli interessi su somme da essi pagate in forza delle passività presenti nell'asse ereditario.

All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24881/2009, condannò i convenuti al pagamento, in favore della Ventura, della somma di euro 14,682,12 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, e, in accoglimento della riconvenzionale, condannò l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti, della

Ric. 2017 n. 19008 sez. S3 - ud. 17-02-2022

somma di euro 11.832,5, oltre interessi legali dal 30 aprile 2004 al saldo e compensò integralmente tra le parti le spese di lite.

Il Tribunale ritenne, per quanto ancora rileva in questa sede, che la Ventura, quale usufruttuaria dell'immobile, fosse subentrata nella titolarità della locazione al decesso del proprietario locatore, rivestendo i nudi proprietari una posizione terza rispetto al rapporto di locazione; conseguentemente, affermò che l'obbligo di restituire ai conduttori gli importi delle cauzioni gravasse sulla Ventura, neppure potendo gli eredi essere chiamati a ricostituire la consistenza in denaro dei depositi bancari di cui era titolare Paolo Cafulli (e che si erano rivelati insufficienti a coprire l'importo delle cauzioni).

Anna Maria Ventura interpose appello, riducendo la domanda di condanna alla restituzione dei depositi cauzionali originariamente formulata a domanda di accertamento della titolarità dell'obbligo di restituzione di tali depositi, e concludendo per la declaratoria dell'obbligo degli eredi del defunto Cafulli di restituzione delle cauzioni relative ai contratti di locazione in corso, oltre interessi, per la condanna degli eredi *pro quota* alla restituzione del rateo di mutuo prelevato dal libretto oggetto di legato in suo favore nonché per la condanna degli originari convenuti al pagamento degli interessi sulla somma di euro 14.682,12 (per la qual vi era stata condanna), dalle date dei singoli pagamenti, e per il rigetto della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio di merito.

Si costituirono gli appellati, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.


La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 307/2017, rigettò il gravame, confermando integralmente la decisione di prime cure, e condannò l'appellante alle spese di quel grado.

In estrema sintesi, e con riguardo alla domanda relativa ai depositi cauzionali, la Corte territoriale ritenne che la restituzione di tali somme non dovesse considerarsi quale debito ereditario, bensì come obbligazione accessoria al rapporto di locazione e, dunque, trasferita alla Ventura, subentrata nella titolarità dello stesso. Anche per quanto riguarda l'importo corrispondente al rateo del mutuo pagato dall'attrice e di cui si chiedeva la restituzione, la Corte territoriale ritenne che il Tribunale avesse correttamente applicato l'art. 1010 c.c. anche con riferimento agli interessi. Infine, la Corte territoriale rigettò, per difetto di atti di messa in mora nei confronti del *de cuius* e degli eredi, pure il motivo di gravame con il quale la Ventura aveva censurato che il Tribunale avesse fissato come termine per la decorrenza degli interessi a lei dovuti la data della domanda, anziché le date dei singoli esborsi e ritenne infondata la doglianza circa la compensazione delle spese operata dal primo Giudice.

Avverso detta sentenza Anna Maria Ventura ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi e illustrato da memoria.

Hanno resistito con controricorso Francesco Cafulli, Marcello Cafulli, Giovanni D'Alessio, Antonietta D'Alessio, Daniela Cafulli ed Emma Cafulli, queste ultime due in qualità di procuratrici di Luigi Cafulli.

Con O.I. n. 33652/21 depositata in data 11 novembre 2021, la causa è stata rinviata la causa a nuovo ruolo, disponendosene la trattazione in pubblica udienza.

Fissato per l'udienza pubblica del 17 febbraio 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-*bis*, del decreto legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del 

Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Il P.G., in prossimità della camera di consiglio, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia «*Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2784, 2786 e 1851 c.c., nonché degli artt. 752, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.*», censurando la sentenza d'appello nella parte in cui ha rigettato la domanda di restituzione dei depositi cauzionali.

Sostiene la Ventura che, pur muovendo dall'assunto che la costituzione dell'usufrutto abbia determinato il trasferimento automatico, in capo all'usufruttuaria, dei rapporti locatizi relativi agli immobili che ne costituiscono l'oggetto, il versamento del deposito cauzionale si inserirebbe nel quadro di un rapporto di garanzia, accessorio a quello locatizio, ma comunque da esso distinto, e fornito di autonomia strutturale dal rapporto principale. Per tali ragioni, le vicende del rapporto accessorio continuerebbero ad essere regolate dalla disciplina che è loro propria, e cioè quella dei contratti reali di garanzia e segnatamente del pegno irregolare, di talché la titolarità delle somme incamerate a titolo di deposito cauzionale al momento della costituzione del rapporto locatizio dovrebbe ritenersi rimasta sempre in capo a Paolo Cafulli; l'obbligo restitutorio graverebbe sul patrimonio del *de cuius* e quindi, al pari delle altre passività rinvenute nell'asse ereditario, dovrebbe ritenersi trasmesso agli eredi a seguito dell'accettazione dell'eredità. Secondo la ricorrente, dunque, alla successione nel rapporto di locazione (per mezzo dell'usufrutto in suo favore) non sarebbe corrisposta anche la successione nel rapporto di

garanzia accessorio, non essendo peraltro stato disposto, nell'ambito del legato costitutivo dell'usufrutto, il trasferimento dei depositi cauzionali ed essendo i conti correnti posti nella sua disponibilità risultati pressoché azzerati, e, pertanto, sarebbe venuta a mancare la dazione delle somme offerte in garanzia.

Per tali ragioni, la ricorrente invoca l'art. 754 c.c., secondo il quale sono tenuti al pagamento dei debiti e pesi ereditari gli eredi personalmente in proporzione della loro quota ereditaria.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, con due massime risalenti che, supposta l'originaria coincidenza fra la posizione di titolare della piena proprietà di un bene e quella di locatore, ove successivamente la piena proprietà, per eventi di carattere dichiarativo o costitutivo venga a scindersi nel senso dell'attribuzione della nuda proprietà e dell'usufrutto rispettivamente a soggetti diversi, la qualità di locatore, in virtù delle disposizioni coordinate degli articoli 981, 984, 999 c.c., si concentra per tutti i riflessi, attivi e passivi, sostanziali e processuali, nel titolare dell'usufrutto, e ciò tanto nella costituzione dell'usufrutto per atto tra vivi, quanto nella costituzione *mortis causa*; in quest'ultimo caso il principio secondo cui la titolarità dei rapporti obbligatori attivi e passivi sorti originariamente in testa al *de cuius* debbono intendersi trasmessi all'erede, successore nell'*universum ius* del defunto e non all'eventuale usufruttuario tale costituito per testamento o per legge *ex re certa* od anche di tutto il patrimonio, trova una limitazione allorché si tratti di contratti e di rapporti obbligatori di durata, quali quelli di locazione, strettamente inerenti al godimento della cosa, rapporti i quali, nel caso di usufrutto attribuito a persona diversa dall'erede, non possono non concentrarsi nella persona dell'usufruttuario, atteso il nesso di stretta corrispettività e

interdipendenza tra il diritto alla percezione in via immediata e diretta dei frutti civili (pigioni) maturati dal giorno dell'apertura della successione e la pretesa contrapposta del conduttore e il godimento della cosa locata (Cass., 15/10/1968, n. 3294; Cass. 13/12/1990, n.11828).

Ciò determina, come pure ritenuto dalla Corte di appello, che la qualità di locatore degli immobili debba essere riconosciuta con tutti i suoi riflessi in quella del titolare dell'usufrutto (nel caso di specie, la ricorrente) e non nei pieni proprietari.

Ad avviso della ricorrente, però, non è sufficiente affermare che ella riveste la qualità di locatrice (cioè che ella sia succeduta nel contratto di locazione a Paolo Cafulli), per concludere che ella debba corrispondere ai conduttori i depositi cauzionali allo scadere del contratto di locazione e tanto sul rilievo che al deposito cauzionale sarebbe riconosciuta natura di pegno irregolare: i beni fungibili consegnati al locatore entrerebbero nella proprietà dello stesso, e su di esso graverebbe l'obbligo di restituire il *tantundem* ai conduttori al momento della cessazione del rapporto locatizio, con la conseguenza che, in caso di morte dell'originario locatore (effettivo percettore del deposito cauzionale), il debito restitutorio che sorge dovrebbe ritenersi trasmesso agli eredi, in forza delle regole generali sulla distribuzione delle passività, e non trasferito all'usufruttuario cui è stato concesso l'immobile locato.

Va osservato che effettivamente la giurisprudenza di legittimità riconosce la natura di pegno irregolare del deposito cauzionale (Cass., 26/01/1980, n. 646; Cass., n. 15/12/1987, n. 9287), con la conseguenza che la somma di denaro rientra nella titolarità del locatore che è poi tenuto a restituirlo al termine della locazione, ma soltanto se il conduttore abbia integralmente adempiuto alle proprie

obbligazioni, giacché, diversamente, assume rilievo la funzione specifica del deposito, che è quella di garantire preventivamente il locatore dagli inadempimenti del conduttore (Cass. 20/01/1997, n. 538, con le precisazioni di cui a Cass. 15/10/2002, n. 14655, Cass. 21/04/2010, n. 9442 e Cass. 5/07/2019, n. n. 18069).

Con riferimento all'ipotesi di compravendita di bene locato questa Corte ha affermato che l'acquirente di immobile locato, subentrando nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, agli effetti dell'art. 1602 c.c., è tenuto altresì alla restituzione del deposito cauzionale versato dal conduttore, con la conseguenza che il venditore del bene locato ha l'obbligo di trasferire il possesso della cauzione ricevuta, salvo esplicito diverso accordo con l'acquirente, il che avviene quando dal contratto risulti che il mancato trasferimento della somma di denaro corrispondente alla cauzione sia stato oggetto di compensazione nei rapporti di dare e avere tra le parti, oppure quando il prezzo della vendita sia stato concordato sin dall'inizio in misura ridotta, tenendo conto del valore della cauzione stessa (Cass. 11/10/2013, n. 23164).

Nel caso in cui l'originaria coincidenza tra la posizione di titolare della piena proprietà e di quella di locatore venga a scindersi con l'attribuzione della nuda proprietà e dell'usufrutto rispettivamente a soggetti diversi per effetto della costituzione dell'usufrutto *mortis causa*, se non vi è dubbio che la qualità di locatore, per i riflessi attivi e passivi, sostanziali e processuali si concentra nel titolare dell'usufrutto (il che avviene anche nel caso di costituzione dell'usufrutto mediante atto *inter vivos*), tuttavia va precisato che, nel primo caso, che è quello verificatosi nella fattispecie all'esame, il testatore, ove avesse voluto determinare il trasferimento della somma oggetto della cauzione all'usufruttuaria, ben avrebbe potuto

palesare tale sua volontà e disporre un amminicolo del legato ai sensi dell'art. 654 c.c., disponendo che gli eredi avrebbero dovuto provvedere a trasferire le somme all'usufruttuaria, in vista dell'adempimento necessario dell'obbligazione di restituzione della cauzione. Il silenzio che, come sembra desumersi dalle difese delle parti, il testatore ha nella specie serbato depone, invece, nel senso che il predetto, ben consapevole dell'esistenza delle locazioni e del subentro in esse della ricorrente, con conseguente trasferimento a suo carico dell'obbligazione di restituzione della cauzione a favore del conduttore, abbia voluto lasciare a carico della stessa usufruttuaria il peso di provvedere alla provvista necessaria.

E in tal senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata (art. 384, ultimo comma, c.p.c.) sul punto, ricorrendone i presupposti (Cass. 25/10/2013, n. 24165; Cass., ord., 6/09/2017, n. 20806).

1.3. Il motivo va, quindi, nei predetti sensi, rigettato.

2. Con il secondo motivo, rubricato «*violazione e falsa applicazione dell'artt. 1008 c.c. e del combinato disposto degli artt. 1010, 752 e 756 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.*», la ricorrente censura l'applicazione fatta dalla Corte di appello dell'art. 1010 c.c., relativamente all'obbligazione di pagamento del rateo del mutuo gravante sull'immobile sito in Roma, Via Malagodi (di proprietà degli odierni residenti e concesso in usufrutto alla ricorrente) e all'accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti con cui gli stessi hanno ottenuto la condanna dell'attrice al pagamento degli interessi legali sui debiti gravanti sull'eredità.

La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto aver riguardo alla disciplina dettata dall'art. 1008 c.c., che, ponendo a carico dell'usufruttuario, per il tempo della durata del suo diritto, il

pagamento dei carichi annuali e degli altri pesi gravanti sull'eredità, non fa menzione delle somme che vengano richieste da terzi in adempimento di obbligazioni private: tali obbligazioni, pertanto, dovrebbero essere adempiute dagli eredi e non dall'usufruttuario. La Corte di appello avrebbe, inoltre, fatto errata applicazione dell'art. 1010 c.c., perché lo stesso non disciplinerebbe i casi, come quello di specie, in cui il diritto di usufrutto sia stato conferito *ex legato*, ma si riferirebbe solo ai casi in cui oggetto del diritto di usufrutto sia un'eredità o una quota di eredità.

La responsabilità del legatario per i debiti gravanti sull'eredità deve ritenersi, secondo la ricorrente, *ex artt. 752 e 756 c.c.*, confinata, di norma, ad ipotesi eccezionali, e non elevata a regola generale e, quindi, la decisione impugnata meriterebbe di essere cassata in quanto la Corte di merito avrebbe falsamente interpretato l'art. 1010 c.c., non leggendolo in combinato disposto le norme generali in materia di ripartizione delle passività ereditarie.

2.1. Anche il secondo motivo va rigettato, sia pur dovendosi procedere, anche in questo caso, alla correzione della motivazione della sentenza impugnata, ricorrendone i presupposti (v. giurisprudenza di legittimità già richiamata a tale riguardo nello scrutinio del primo motivo), nei sensi appresso indicati.

Ed invero erroneamente la Corte di merito ha ritenuto l'art. 1010 c.c. norma generale sull'usufrutto e l'ha reputata applicabile anche al legato di usufrutto.

In realtà, ad avviso del Collegio, nella specie va applicato l'art. 1009 c.c., trattandosi di passività di rate di mutuo fondiario, assimilabili ad un peso, non avendo il testatore escluso tale applicazione. Sovviene al riguardo il principio che questa Corte ha, sia pure in tempo risalente, avuto modo di affermare e secondo cui

«Sebbene gli artt 1008 e 1009 cod civ regolano, anzitutto, i rapporti interni fra usufruttuario e nudo proprietario, ripartendo fra loro l'onere economico dei pesi in vario modo connessi alla cosa, deve ritenersi che, ove manchi una norma o un atto negoziale che, regolando l'incidenza soggettiva esterna di tali pesi, indichi quale, dei soggetti del rapporto di usufrutto, [è] tenuto al loro assolvimento verso i terzi, tale incidenza [é] disciplinata dai medesimi criteri dettati dalle suindicate norme che delimitano in via generale gli obblighi dell'usufruttuario; e ci[ò] anche al fine di far coincidere, nei limiti del possibile, l'onere economico e quello giuridico relativi all'adempimento dei pesi anzidetti e di evitare, in tal modo, una duplicazione di azioni. Da tanto consegue che le spese sostenute dal proprietario di un fondo per la ricostruzione ed il mantenimento di un ponte sul quale sussiste una servit[ù] di passaggio a favore di un fondo vicino, essendo rivolte ad assicurare direttamente l'esistenza della servit[ù] e cio[è] una utilitas immanente al fondo dominante, debbono essere sopportate, nei limiti del vantaggio conseguito, soltanto dai nudi proprietari di quest'ultimo fondo e non anche dell'usufruttuario, salvo il diritto dei primi di ottenere dal secondo gli interessi legali sulle somme esborsate, a norma del citato art 1009, primo comma, cod. civ.» (Cass. Civ. n. 2637 del 1975).

3. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1183 c.c. e dell'art. 1219, secondo e terzo comma, c.c..

La Corte di appello ha rigettato il motivo di gravame volto a censurare la sentenza di prime cure nella parte in cui ha fissato come termine per il decorso degli interessi dovuti alla Ventura la data della domanda anziché quelle dei singoli esborsi. Ad avviso della ricorrente, la dazione di denaro concessa dalla ricorrente al datore di lavoro

Figli
h

SA

avrebbe determinato l'insorgere, a carico del *de cuius*, di un'obbligazione restitutoria pecuniaria, liquida ed esigibile. In quanto tale, essa produrrebbe interessi ex art. 1282 c.c. e dovrebbe applicarsi l'art. 1284 c.c., non essendo stato diversamente disposto dalle parti. Non occorrerebbe, infatti, la costituzione in mora, come invece ha ritenuto la Corte territoriale, poiché ex art. 1219 c.c., essa non è necessaria quando è scaduto il termine se la prestazione, come nel caso di specie, deve essere eseguita al domicilio del creditore (Cass. 5/07/1975, n. 2637).

3.1. Il motivo è fondato

L'odierna ricorrente aveva anticipato a Paolo Cafulli le somme da questi dovute alla struttura di assistenza dove questi aveva ricevuto le cure. Tale rapporto è inquadrabile nello schema del contratto di mutuo, rispetto al quale la disciplina degli interessi trova fonte nell'art. 1815 cod. civ. L'art. 1815 citato recita «*salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284*».

Dunque, non risultando la sussistenza di una pattuizione contraria, gli interessi legali sono effettivamente dovuti; gli interessi legali decorrono dal momento in cui il credito è liquido ed esigibile (art. 1282 c.c.). Nel caso di specie, essendo il credito di cui si tratta liquido ed immediatamente esigibile, non risultando essere stato pattuito alcun termine per la restituzione (e sul punto concordano le parti, v. ricorso p. 28 e controricorso p.7), esso produce «*interessi di pieno diritto*», e, trattandosi di interessi corrispettivi non è necessaria la messa in mora (Cass. 18/07/2002, n. 10428) contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale. È vero che la mancata spontanea restituzione della somma mutuata giustifica la decorrenza

degli interessi moratori dopo la messa in mora, la quale è insita nella proposizione della domanda giudiziale (Cass. 7/11/2011, n. 23033), ma ciò non esclude che sia dovuto, prima della messa in mora, l'interesse legale sorto ex art. 1815, comma primo, cod. civ.

4. Conclusivamente vanno rigettati il primo e il secondo motivo mentre va accolto il terzo motivo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

5. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo e accoglie il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **26 LUG 2022**

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

Ric. 2017 n. 19008 sez. S3 - ud. 17-02-2022